

4.13. Allorché le Università deliberano i corsi di laurea e di laurea magistrale da attivare nell'ambito di quelli per la cui istituzione sia intervenuta l'approvazione ministeriale, i NVA dovranno accertare e garantire, per ognuno dei corsi di studio dei quali si è decisa l'attivazione, l'effettiva sussistenza dei requisiti di docenza e strutturali e delle altre condizioni dichiarate. I Nuclei provvedono inoltre ad acquisire periodicamente le valutazioni degli studenti frequentanti e dei laureandi e le rendono disponibili.

4.14. Le banche dati nazionali del Ministero saranno opportunamente adeguate per l'immissione delle informazioni ai fini delle procedure di istituzione e attivazione dei nuovi percorsi e a garanzia della trasparenza dell'offerta formativa. Esse non introdurranno vincoli restrittivi rispetto a quanto disposto dalle norme. Va garantita infatti la flessibilità dei percorsi formativi, con riferimento al diritto degli studenti a scelte autonome e consapevoli, e alla possibilità che le Università costruiscano ordinamenti con pluralità di opzioni e possano modificare nel tempo i regolamenti dei corsi.

4.15. Si raccomanda agli atenei di dotarsi di adeguati sistemi e modelli informativi interni che prevedano descrizioni trasparenti dei corsi di studio e delle singole attività didattiche secondo schemi europei, al fine di rilasciare in tempi brevi il Diploma Supplement, richiesto dal DM 26 ottobre 2005 n. 49, e di fornire dati utili ad una valutazione qualitativa sia interna che esterna. Tali sistemi devono coordinarsi con i sistemi informatici e le attività di elaborazione del MiUR.

4.16. Attraverso il portale web del Ministero verrà offerto uno spazio interattivo dedicato all'approfondimento, alla documentazione, al confronto sull'applicazione dei nuovi ordinamenti, finalizzato a dare risposte, quando necessario, a docenti, studenti e altri soggetti interessati.